

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2008

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3721).

(GU n. 301 del 27-12-2008)

Art. 10.

1. Allo scopo di dare pronta attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, i Comuni della regione Campania possono provvedere, con le procedure di somma urgenza previste dalla legislazione vigente, alla stipulazione di apposite convenzioni, anche in termini integrativi di quelle eventualmente già esistenti, per l'effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti presso il domicilio degli utenti, anche con l'avvalimento di soggetti dotati di specifiche autorizzazioni per l'attività di facchinaggio.

2. I maggiori oneri derivanti dallo svolgimento del predetto servizio devono essere documentati e certificati dai comuni che provvedono a liquidare le relative spese, ai fini del rimborso a cura della Missione Finanziaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, nel limite massimo previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172.

3. Esaurita la disponibilità delle risorse indicate nel decreto-legge citato, i comuni assumono a carico del proprio bilancio gli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attività di raccolta dei rifiuti ingombranti.

Art. 15.

1. Il prof. Massimo Menegozzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654/2008 è confermato nel proprio incarico per la prosecuzione, entro e non oltre il 30 giugno 2009, di tutte le iniziative necessarie al definitivo ritorno nell'ordinario rispetto al contesto di criticità in atto nel territorio della regione Campania in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali.

2. Nelle more della nomina di un Commissario liquidatore per la chiusura della gestione contabile, il Commissario delegato provvede altresì alla ricognizione ed all'accertamento di tutte le posizioni debitorie e creditorie maturate dalla gestione commissariale in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali dal 18 marzo 1996 alla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Per le finalità di cui al comma 1, ed al fine di favorire il definitivo trasferimento delle iniziative commissariali agli enti ordinariamente competenti senza soluzione di continuità, il Commissario delegato si avvale dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo. Il medesimo Commissario delegato provvede a trasferire il personale a contratto in servizio presso la struttura commissariale alla predetta Agenzia nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'inquadramento del medesimo personale presso l'Agenzia stessa.